CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.54

OGGETTO:

Approvazione programma delle iniziative organizzate dall'Associazione Turistica Pro Loco Santena. Concessione patrocino comunale ed erogazione di un contributo economico.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. GHIO Roberto	Assessore	Sì
3. ROMANO Paolo	Assessore	Sì
4. FOGLIATO Rosella	Assessore	Sì
5. MAGGIO Francesco	Assessore	Sì
6. POLLONE Lidia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		6
Totale Assenti:		0

Con la partecipazione del Segretario Generale **FASANO dott.ssa Laura**, la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena. Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Approvazione programma delle iniziative organizzate dall'Associazione Turistica Pro Loco Santena. Concessione patrocino comunale ed erogazione di un contributo economico.**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate talune modifiche al suddetto regolamento;

Il Direttivo dell'Associazione Turistica Pro Loco Santena, affiliata UNPLI, ha elaborato una bozza del programma delle manifestazioni e delle iniziative che avranno luogo in occasione del tradizionale appuntamento della "*85° Sagra dell'Asparago di Santena"* dal 11 al 20 maggio 2018.

Accertato che la realizzazione del programma, così come risulta dalla richiesta di contributo comunale presentata dal Presidente della Pro Loco in data 26/03/2018 (nostro prot. n. 3928), comporta un notevole impegno, che deve necessariamente essere supportato per la sua realizzazione anche dall'intervento economico del Comune.

Dato atto che il Comune di Santena provvederà a suo spese:

- a garantire il servizio di custodia e guardiania non armata dell'area fieristica tramite la società D.G. SECURITY SERVICE S.R.L. – costo previsto €. 1.459,12 al lordo dell'iva;
- ad acquistare il materiale pubblicitario (banner e striscioni) tramite la società Callegari sas – costo previsto €. 850,00 al lordo dell'iva;

Esaminata la richiesta presentata dal Presidente dell'Associazione Pro Loco, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta stanziando, a favore della predetta associazione, un contributo di €. 10.000,00 finalizzato al cofinanziamento delle iniziative organizzate nel mese di maggio 2018;

Rilevato che la predetta Associazione svolge, senza fini di lucro, attività che:

- favoriscono le opportunità di aggregazione, ricreazione e svago a favore della popolazione santenese;
- promuovono la diffusione della cultura e dell'arte;
- contribuiscono alla conservazione delle tradizioni locali;
- favoriscono la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunità e alla promozione turistica del territorio;
- coordina le associazioni per il sito istituzionale denominato "Pro Santena".

Verificati:

- i costi dell'iniziativa e il finanziamento comunale, nella fattispecie in misura proporzionata e adeguata;

- le finalità che legittimano l'erogazione del contributo;
- l'interesse pubblico che motiva il finanziamento delle attività;

Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: "*I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto".*

Accertato pertanto che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e oggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);

Riscontrato che secondo il **parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006** concernente l'ammissibilità dell' erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che: *"In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.*

Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.

Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.

In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione".

Inoltre secondo **il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo -** *la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.*

Vista la. L. 241/90 - Art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) *1." La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1."*

Visto il parere della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21/11/2013 – avente ad oggetto: "Trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche –

Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi".

Visto altresì l'art. 20 del predetto **regolamento comunale** il quale stabilisce che "*l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute"*

Richiamata la seguente normativa specifica in materia di manifestazioni e spettacoli temporanei:
- Circolare della Prefettura di Torino prot. 2013001844 – Area II/20.03.2013;
- D.G.R. 27-3145 DEL 19.12.2011;
- Linee guida per l'applicazione, nell'ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare della Regione Piemonte pervenute in data 04 aprile 2012 ns. prot.0003923;
- Artt. 68 e 103 T.U., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773, come modificato dal D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001 e s.m.i.;
- Regolamento per l'esecuzione del predetto T.U. approvato con R. D. 06.05.1940, n. 635 e s.m.i.;
- Legge 447/95 e s.m.i.;
- L.R. 52/2000 e s.m.i.;
- Regolamento comunale di attuazione del piano di Zonizzazione Acustica approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 05.03.2007;

Dato atto che l'organizzazione dell'evento è subordinato al parere della Commissione comunale di vigilanza, ai sensi del T.U.L.P.S. e relativo regolamento di esecuzione.

Visto il Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di agevolazioni approvato con deliberazione consiliare n. 31 in data 21 marzo 2003 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005;
Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

quanto segue:

1. **di approvare** il programma non definitivo delle iniziative proposte dall'Associazione Turistica Pro Loco Santena per l'*85° Sagra dell'asparago di Santena*, che si allega al presente provvedimento, sotto la lettera A, per farne parte integrale e sostanziale.

2. **di concedere** il patrocinio comunale all'*85° Sagra dell'asparago di Santena* e a tutte le iniziative correlate che si svolgeranno in Santena nel periodo dal 11 al 20 maggio 2018.
   Il patrocinio consiste nell'autorizzazione all'uso dello stemma comunale, concessione gratuita di locali e attrezzature comunali, esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico relativo alle strade ed aree interessate dagli eventi e manifestazioni, esenzione dai diritti e canoni in materia di affissioni e mezzi pubblicitari.

3. **di dare atto** di quanto segue:
   - la presente deliberazione non costituisce autorizzazione all'organizzazione degli eventi, permanendo in capo al Presidente dell'Associazione PRO LOCO, l'obbligo di richiedere e conseguire e depositare, con le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti attuativi, i vari permessi autorizzazioni, nullaosta e segnalazioni certificate di inizio attività in materia igienico sanitaria, sicurezza, acustica, viabilità e quant'altro previsto dalle disposizioni in vigore;
   - l'organizzazione degli eventi è coperta anche dalle polizze assicurative sulla responsabilità civile stipulata dall'Amministrazione Comunale.

4. **di erogare** un contributo all' Associazione Turistica Pro Loco Santena nella persona del Presidente pro tempore/Legale rappresentante la somma di **€. 10.000,00** per la realizzazione del **"Maggio Santenese 2018 – 85° Sagra dell'Asparago",** assegnando la spesa al codice 05.02.1.03/cap. 1512 "Manifestazioni, eventi ed iniziative a favore della popolazione" del Bilancio finanziario 2018/2020, gestione competenza 2018 - esigibilità 2018.

5. **di dare atto** che l'Amministrazione Comunale si riserva di erogare ulteriori contributi comunali sulla base del programma delle attività proposte e delle disponibilità delle risorse finanziarie nel bilancio relativo all'esercizio 2018.

6. **di dare atto** che l'Associazione Turistica Pro Loco Santena dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2).

7. **di dare atto** che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali:
   - non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
   - la corresponsione del contributo economico esula dal campo di applicazione dell'IVA.

8. **di dare atto** che i provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.

9. **di inviare** la presente deliberazione:
   - all'I.C.A. – Società di Riscossione del canone di concessione di suolo pubblico ed imposta comunale sulle affissioni;
   - all'Ufficio Tecnico Comunale per la concessione in comodato delle attrezzature ed istruttoria procedimenti in materia di sicurezza;
   - all'Ufficio Commercio per le notifiche in materia igienico sanitarie di Polizia Amministrativa:

- alla Polizia Municipale per i provvedimenti in materia di viabilità e installazione dei mezzi pubblicitari e di promozione degli eventi.

10. **di individuare** quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, la Sig.ra Bergoglio Ornella - Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese.
11. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
12. **di dare atto** che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena. Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALDI Ugo

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: FASANO dott.ssa Laura

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.